



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014)

N. 36 del 12/03/2015

(adottata ai sensi dell'art. **48** del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Modalità di adempimento degli accordi previsti dalla L. 162/2014 in materia di separazione consensuale e divorzio. *ESEGUIBILE*

L'anno 2015 il giorno dodici del mese di marzo alle ore 15,20 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Massimo De Stefano, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO dott. Massimo De Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 12.03.2015

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.03.2015 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 12.03.2015

f.to

Il messo comunale

f.to **IL RESPONSABILE SETTORE VII**
dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

OGGETTO : Modalità di adempimento degli accordi previsti dalla L. 162/2014 in materia di separazione consensuale e divorzio

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il responsabile settore I
dott.ssa Costanza Del Giudice

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Responsabile I Settore

Oggetto: Modalità di adempimento degli accordi previsti dalla L. 162/2014 in materia di separazione consensuale e divorzio

VISTA la legge 10 novembre 2014, n. 162, con la quale è stato convertito, con modifiche, il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132;

VISTE le nuove attribuzioni conferite al Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.P.R. 396/2000, nonché le modifiche introdotte all'ordinamento dello stato civile e alla legge n. 898 del 1970 in materia di divorzio e separazione;

RICHIAMATO l'art. 12 della legge sopra citata che prevede la possibilità, alle condizioni ivi prescritte, che i coniugi sottoscrivano davanti all'ufficiale dello stato civile *“un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”*. Resta escluso dai detti accordi quanto previsto dall'art. 12 commi 2 e 3 che si riportano testualmente:

“2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti”;

“3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo”

RICHIAMATO, nello specifico, il comma 6 del citato art. 12 che recita: *“6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale dello stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»”*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6, commi 2, 3 e 4, della legge sopra citata, ove si prevede la possibilità di stipulare una Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni all'ufficio di stato civile competente per la trascrizione, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 ad €. 10.000,00 in caso di mancato rispetto dei termini, la cui irrogazione è di competenza del Comune;

PRESO ATTO delle nuove competenze attribuite agli uffici comunali e ritenuto opportuno dettare disposizioni per l'organizzazione del servizio;

RITENUTO che, per consentire una adeguata gestione delle verifiche e degli adempimenti connessi alla registrazione degli accordi di cui all'art. 12 della legge n. 162/2014 e nel contempo offrire un servizio ottimale ai cittadini, l'ufficio di stato civile può prevedere un sistema di ricezione delle dichiarazioni in materia di

separazione o divorzio su appuntamento, fissando due giorni alla settimana individuati dal responsabile dell'Ufficio di Stato Civile secondo le esigenze dell'ufficio medesimo che sarà reso pubblico sul sito istituzionale ;

CONSIDERATO che le nuove competenze comportano un aumento delle pratiche e quindi di costi di gestione del servizio, si ritiene opportuno determinare il diritto fisso previsto dall'art. 12 comma 6 della legge 10 novembre 2014, n. 162 in misura pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ovvero 16,00 euro;

DATO ATTO che detto importo verrà aggiornato automaticamente ad ogni variazione della misura fissata dall'art. 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio;

RITENUTO opportuno prevedere che la riscossione del diritto fisso venga effettuata dai Servizi Demografici in analogia alla procedura già attuata ai fini della riscossione e rendicontazione delle somme introitate a titolo di diritti di rilascio delle carte di identità;

RILEVATO che nell'ambito dell'organizzazione comunale il servizio competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Servizio di Polizia Municipale, pertanto, qualora si rilevi la mancata osservazione dei termini previsti per la trasmissione delle convenzioni di negoziazione assistita, ai fini dell'elevazione della sanzione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 10 novembre 2014, n. 162, è opportuno prevedere che l'Ufficio dello Stato Civile effettui specifica segnalazione al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento persegue le finalità di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e non comporta impegno di spesa, ma accertamento di entrata per la riscossione del diritto fisso a favore del Comune;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
 - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Tanto premesso

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di stabilire che gli accordi previsti dall'art. 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162 possono essere conclusi, su appuntamento, presso l'ufficio di stato civile del Comune di Marigliano. Gli appuntamenti possono essere fissati nei giorni della settimana che saranno individuati dal Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile secondo le esigenze del servizio e che saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale;
- 2) di determinare il diritto fisso previsto dall'art. 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162 in misura pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ovvero 16,00 euro;
- 3) di dare atto che detto importo verrà aggiornato automaticamente ad ogni variazione della misura fissata dall'art. 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio
- 4) di prevedere che la riscossione del diritto fisso venga effettuata dai Servizi Demografici in analogia alla procedura già attuata ai fini della riscossione e rendicontazione delle somme introitate a titolo di diritti di rilascio delle carte di identità
- 5) di stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, della legge 10 novembre 2014, n. 162 è irrogata dal competente Ufficio della Polizia Municipale, su segnalazione della violazione effettuata dall'Ufficio di Stato Civile;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ma accertamento di entrata per la riscossione del diritto fisso a favore del Comune;
- 7) di dare atto che la competenza è attribuita al Responsabile dell'ufficio di Stato Civile;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile I Settore
Dott.ssa Costanza Del Giudice

